



**Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione**

**Organismo Intermedio
PON Inclusion**

**Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale**

**Autorità di Gestione
PON Inclusion**

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario, in caso di raggruppamento, nella gestione delle attività del progetto *“Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto”* selezionato a mezzo dell’Avviso pubblico N.1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusion” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i – Obiettivo Specifico 9.2.3 Sotto Azione III – Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo (CCI n. 2014IT05SFOP001).

Tra

la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, C.F. (80237250586), domiciliata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Flavia, 6 Roma rappresentata dalla dott.ssa Tatiana Esposito, Direttore Generale della suddetta Direzione, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusion (nel prosieguo: “DG Immigrazione”) del Programma Operativo Nazionale (nel prosieguo: “PON”) “Inclusion”.

e

FLAI CGIL, CF 97058230588, con sede legale in Roma, Via Leopoldo Serra, 31, rappresentata da Giovanni Mininni, Segretario Generale, in qualità di Beneficiario del progetto *“Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto”* (nel prosieguo: Beneficiario),

VISTO

- il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successivi Regolamenti di esecuzione; in particolare all'art. 16 punto 3 lettera d, nel quale l'Autorità di Gestione si accerta che il Beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione e il punto 4 lettera b) nel quale i beneficiari devono assicurare un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le

metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante le modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/568 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/2170 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;
- l'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 – 2020, approvato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, modificato l'8 febbraio 2018 a seguito della programmazione delle risorse attribuite all'Italia con l'adeguamento tecnico del Quadro Finanziario Pluriennale europeo 2014-2020, così come previsto dall'art. 92, par. 3 del Regolamento UE;
- il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione di esecuzione C (2018) 8586 del 06/12/2018 che modifica la Decisione di esecuzione C (2014) 10130 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Inclusione" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia e la successiva decisione di esecuzione della commissione C(2019) 5237 final del 11.7.2019;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 e ss.mm.ii. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e s.m.i.;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 1 2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture aggiornato alle modifiche previste dalla legge 157/2019 (decreto fiscale 2019);
- le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25.05.2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (LAVORO E POLITICHE SOCIALI);
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni ed Unificata dell’11 febbraio 2016 sul documento recante “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva”;
- il Decreto del 26 maggio 2016, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente l’avvio sull’intero territorio nazionale del Sostegno per l’Inclusione Attiva;

- il Decreto Ministeriale n. 12 del 31 gennaio 2018 registrato il 13 marzo 2018 che adotta il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”;
- il Decreto Direttoriale n. 406 del 01.08.2018, che approva la “Nota Metodologica per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 67.1 (b) del Regolamento (UE)1303/2013”;

CONSIDERATO

- il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, con il quale è stata adottata la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, abrogando il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2019 al n. 1-3324, conferisce alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione;
- la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, che contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende responsabilità e sanzioni per i “caporali” e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione;
- la Convenzione del 16 marzo 2018, e relativo Addendum sottoscritto in data 21 novembre 2018, tra l’Autorità di Gestione del PON “Inclusione” e la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, con la quale la medesima Direzione Generale, nella persona del Direttore Generale, è stata designata, ai sensi dell’art.123 comma 6 del regolamento (UE) N. 1303/2013, quale Organismo Intermedio;
- l’Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’anno 2019 del 28 settembre 2018 in coerenza con la programmazione economica – finanziaria per il triennio 2019-2021, che individua la lotta allo sfruttamento lavorativo come priorità di intervento;
- l’Asse prioritario 3 “Sistemi e modelli d’intervento sociale” del sopracitato Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, relativo all’attuazione dell’obiettivo tematico 9

“Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni discriminazione”, che persegue, tra gli altri, l’obiettivo specifico 9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria ed alle persone a rischio di discriminazione (Azioni di sistema e pilota);

- il D.D. n.1 del 03-01-2019 di adozione dell’Avviso pubblico n. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – (Lotto 1 – FAMI) e sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo (Lotto 2 – FSE);
- il Decreto n. 70 del 15-05-2019 di nomina della Commissione incaricata della valutazione delle proposte progettuali pervenute in relazione all’Avviso pubblico n. 1/2019;
- il Decreto n. 95 del 26-07-2019 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati a valere sul Lotto 2-FSE ammessi a finanziamento e il successivo Decreto n. 147 del 17-12-2019 di scorrimento della graduatoria con cui è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale *“Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto”*, presentata da Federazione Lavoratori dell’Agroindustria FLAI CGIL tramite PEC del 6/5/2019 a valere dell’Avviso pubblico n. 1/2019;
- la nota prot. n. 3780 del 18-12-2019 di ammissione a finanziamento;
- gli atti di conferimento di mandato alla stipula della presente Convenzione sottoscritti dai partner e la documentazione integrativa trasmessa alla DG Immigrazione ai fini della stipula della Convenzione;
- l’Accordo di partenariato del 16-03-2021 tra il soggetto capofila e i partner di progetto, che si sono così formalmente costituiti quale soggetto unico ai fini della realizzazione del progetto *“Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto”*.

Considerato altresì

- che la DG Immigrazione ha effettuato, con esito positivo, le verifiche previste dalla normativa ai fini della stipula della Convenzione di sovvenzione, con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, all’assenza di carichi pendenti, all’assenza

di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altra situazione equivalente;

- che la DG Immigrazione ha altresì richiesto, tramite accesso alla BDNA, il rilascio delle prescritte informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la DG Immigrazione e il Beneficiario del progetto ““Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l'Integrazione e il Lavoro giusto” con capofila FLAI CGIL per la realizzazione delle attività progettuali, secondo l'articolazione definita nella proposta progettuale e in considerazione di quanto indicato dalla DG immigrazione nella nota di ammissione a finanziamento e nel budget del progetto, che allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Obblighi in capo al Beneficiario

Nell'esercizio della realizzazione delle attività progettuali ai sensi del precedente art. 2, nell'ambito dell'Asse 3 “Sistemi e modelli d'intervento sociale”, per l'attuazione dell'obiettivo tematico 9 “Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni discriminazione”, il Beneficiario, unico referente della DG Immigrazione per tutte le comunicazioni ufficiali, assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell'Amministrazione della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti.

In particolare, il Beneficiario ha la responsabilità di:

- a) avviare e attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;
- b) predisporre, raccogliere, conservare e inviare gli atti, i documenti e le informazioni richieste della DG Immigrazione, e comunicare alla stessa le modalità di conservazione e l'ubicazione della documentazione in originale. Tali attività non potranno essere delegate in alcun modo dal capofila ai partner di progetto o ad altri soggetti;
- c) in caso di Raggruppamento, fornire ai partner di progetto ogni comunicazione relativa al progetto;
- d) individuare e designare il Referente di Progetto e comunicarne il nominativo alla DG immigrazione entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione;
- e) partecipare ad incontri periodici organizzati dalla DG Immigrazione al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento delle attività progettuali;
- f) fornire alla DG Immigrazione tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria, in particolare, all'elaborazione delle Relazioni di attuazione annuali;
- g) presentare per iscritto alla DG Immigrazione eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione, secondo quanto previsto al successivo art. 13;
- h) presentare apposita garanzia fideiussoria ai fini dell'erogazione dell'anticipo secondo quanto previsto al successivo art. 8;
- i) predisporre e presentare le domande di rimborso, anche per conto degli altri partner di progetto;
- j) ricevere i finanziamenti da parte della DG Immigrazione, assicurare che vengano riassegnati tempestivamente per quanto di competenza ai partner e conservarne la relativa documentazione;
- k) indicare il codice CUP attribuito al Progetto in ogni atto relativo all'operazione finanziata;
- l) avviare ed attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato;

- m) assicurare che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano effettuate spese ammissibili sostenute e pagate entro e non oltre il termine previsto per la conclusione dell'intervento. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
- n) garantire, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;
- o) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa in linea con le piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dalla normativa nazionale (inclusa la documentazione dei partner di progetto);
- p) mettere a disposizione in caso di controlli, audit e valutazioni, tutta la documentazione richiesta, inclusa la documentazione dei partner di progetto, ovvero comunicare la sede presso cui è detenuta la documentazione in formato originale;
- q) assicurare l'utilizzo e la costante implementazione del sistema informativo del Programma SIGMA Inclusion, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati amministrativi-contabili e di monitoraggio fisico relativi al progetto, secondo le modalità e la tempistica definite dalla DG Immigrazione;
- r) assicurare, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione, i necessari raccordi con la DG Immigrazione, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dalla DG Immigrazione medesima;
- s) garantire che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
- t) garantire, anche da parte degli altri partner di progetto, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, all'Allegato XII del Regolamento stesso nonché alle Linee guida per le azioni di comunicazione del PON;

- u) assicurare il rispetto dei principi orizzontali garantendo il rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne;
- v) collaborare all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico della DG Immigrazione dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
- w) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività progettuali;
- x) trasmettere ai partner il testo della presente Convenzione e fornire tutte le informazioni ai fini del rispetto dei obblighi e di tutti gli ulteriori oneri derivanti dalla sottoscrizione della stessa e in particolare quelle afferenti i seguenti adempimenti:
- eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, le attività progettuali di competenza;
 - inviare al Beneficiario i dati necessari per predisporre i report da inviare alla DG Immigrazione, i consuntivi ed altri documenti richiesti dalla presente Convenzione;
 - inviare alla DG Immigrazione attraverso il Beneficiario nei casi specificamente richiesti dalla presente Convenzione o dalla stessa DG Immigrazione, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;
 - informare il Beneficiario tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
 - informare il Beneficiario delle eventuali modifiche ritenute da apportare al budget di progetto;
 - inviare al Beneficiario tutti i documenti necessari in funzione dello svolgimento di audit e/o controlli diversi, ovvero comunicare la sede presso cui è detenuta la documentazione in formato originale, impegnandosi altresì, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità, a consentire lo svolgimento dei controlli e le verifiche in loco delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione;
 - utilizzare il CUP fornito su tutte le comunicazioni afferenti al progetto e sulle attestazioni di spesa;

- utilizzare il conto corrente dedicato per le movimentazioni di pertinenza del progetto secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- collaborare attivamente all'espletamento di ogni altro onere e adempimento previsto a carico del Beneficiario dalla normativa comunitaria in vigore e per tutta la durata del progetto;
- in materia di affidamento di attività a enti terzi, osservare le norme comunitarie e le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii relativo agli appalti pubblici.

Art. 4

Obblighi in capo alla DG Immigrazione

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione, si impegna, nei confronti del Beneficiario a:

- mettere a disposizione sul sito web istituzionale del PON il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) adottato dall'AdG/DG Immigrazione, comprensivo delle relative piste di controllo, e più in particolare:
 - il manuale per l'utilizzo del sistema gestionale informativo SIGMA Inclusione;
 - il manuale delle procedure dell'Organismo intermedio DG Immigrazione, contenente, tra le altre cose, le procedure circa le segnalazioni di irregolarità e il pagamento del cofinanziamento;
 - il manuale del Beneficiario del PON Inclusione, contenente, tra le altre cose, le indicazioni relative alla procedura di rendicontazione;
 - le linee guida sulla comunicazione del PON Inclusione, secondo quanto stabilito dall'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'art. 8, tramite la contabilità speciale di Tesoreria n. 5950 intestata alla DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014;
- attuare, in collaborazione con il Beneficiario, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all'art. 115 del Regolamento (CE) n. 1303/2013;
- esaminare le eventuali comunicazioni del Beneficiario in merito al ricorso alla complementarietà tra Fondi strutturali, di cui all'art. 98 del Reg. (CE) n. 1303/2013, ai fini della prevista autorizzazione preventiva;

- assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della DG Immigrazione, dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5

Durata e modalità di realizzazione

Le attività progettuali prenderanno avvio a partire dalla comunicazione di avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo e si concluderanno entro il 31 dicembre 2021. Nessuna spesa potrà essere riconosciuta al Beneficiario per le attività avviate prima della formalizzazione dell'esito dei suddetti controlli nel caso in cui gli stessi abbiano esito negativo.

Nello specifico, la Convenzione sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione e fino alla chiusura definitiva delle procedure di rendicontazione, come indicato all'art. 10.

Nella realizzazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con la DG Immigrazione (dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it);
- b) avviare le attività progettuali secondo le modalità indicate nel Manuale del Beneficiario ed entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della DG immigrazione dell'avvenuta registrazione del Decreto di approvazione della presente convenzione;
- c) rispettare la tempistica di realizzazione indicata nel cronoprogramma di spesa approvato.

Le domande di rimborso dovranno essere caricate dal Beneficiario sul sistema informativo SIGMA Inclusion, complete di tutta la documentazione prevista, secondo la tempistica indicata dall'art. 7.

Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni della DG Immigrazione, secondo le modalità e le tempistiche che saranno comunicate.

Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dalla DG Immigrazione modifiche al progetto finanziato secondo la procedura descritta nel successivo art. 13.

Art. 6

Risorse attribuite

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, sono attribuite al Beneficiario risorse del PON "Inclusione" pari a Euro 7.294.963,88 come da progetto e budget approvato, allegati alla presente Convenzione.

L'importo complessivo del progetto è così ripartito:

- Regioni meno sviluppate pari a Euro 4.992.745,95
- Regioni in transizione pari a Euro 2.302.217,93

Art. 7

Modalità di liquidazione e circuito finanziario

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario, sul conto corrente identificato come segue:

- CODICE IBAN: **IT80P0103003206000002388975**
- BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA ,AG.6-ROMA
- Nome dell'intestatario del conto: FLAI CGIL
- Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i ad operare sul conto: Sig. Giovanni Mininni nato a Caserta il 17/07/1965 CF MNNGNN65L17F839Y, residente in Caserta, Via Michele Ferrara n. 13; Sig.ra Silvia Cicerchia nata a Roma il 1/06/1964 CF CCRSLV64H41H501O residente in Marino, Via del Divino Amore n. 123

In ossequio all'art.3 della L. 136/2010, la presente Convenzione potrà essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sottoposte all'obbligo di tracciabilità siano eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui sopra e/o dei conti correnti dedicati, su indicati, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione.

Il pagamento dell'importo attribuito al Beneficiario di cui al precedente art. 6 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato, a seguito di comunicazione del Beneficiario indicante l'effettivo avvio delle attività;

b) erogazione delle successive tranches di finanziamento con cadenza trimestrale, previa presentazione obbligatoria da parte del Beneficiario, tramite il Sistema Informativo SIGMA Inclusion nei 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre, delle relative Domande di rimborso complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonché della Relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante del Beneficiario contenente il riepilogo delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e comunque a seguito di positiva verifica on desk da parte della DG Immigrazione di tutta la documentazione giustificativa di spesa trasmessa dal Beneficiario stesso; quale che sia l'avanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi, l'importo totale di tali ulteriori tranches di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75% del contributo assegnato che, sommato al 15% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 90% del contributo complessivo previsto;

c) il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza a seguito delle verifiche amministrativo-contabili previste, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rimborso finale, completa della Relazione finale sulle attività realizzate, come previsto al successivo art. 10.

La DG Immigrazione, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, si riserva di richiedere la presentazione di domande di rimborso (DDR) in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori.

I pagamenti della DG Immigrazione, sia per la quota comunitaria che per la quota nazionale, sono effettuati tramite la contabilità speciale di Tesoreria n. 5950 intestata alla DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014, mediante il sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per i rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE). A tal fine il Beneficiario presenta le domande di rimborso (DDR) alla DG Immigrazione del PON che procederà al relativo pagamento attraverso il Sistema informativo IGRUE, previo espletamento dei controlli di I livello.

Per ciascun pagamento da effettuare dal Beneficiario e dai partner di progetto a Terzi, vi è l'obbligo di indicare, al ricorrere dei presupposti di legge, il CUP assegnato al progetto e garantire il rispetto degli obblighi di cui all'Art.3 lett. t).

Le spese dichiarate nelle domande di rimborso dovranno corrispondere alle spese ammissibili indicate nell'art. 13 del Regolamento (UE) 1304/2013, nonché, a quanto previsto dalla Circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio

2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, nonché a quanto previsto nel Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 05 febbraio 2018 – Regolamento recante i criteri delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Art. 8

Fideiussione

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di un contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell'importo erogato in qualità di anticipazione per il progetto ammesso a finanziamento. La fideiussione prevista da presentarsi a corredo della richiesta dell'erogazione del 15% a garanzia delle restituzioni, ove necessaria per qualsiasi causa, degli importi oggetto dei pagamenti medesimi, maggiorati degli interessi di legge, deve essere rilasciata da una compagnia assicurativa ovvero da un istituto bancario ovvero da parte di intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art.107 del d.lgs. n. 385/1993 ss.mm.ii.

La polizza fidejussoria deve avere efficacia dalla data di rilascio fino ai dodici mesi successivi al termine delle attività finanziate, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo eventuale svincolo anticipato da parte dell'Amministrazione. La garanzia cessa ogni effetto ventiquattro mesi dopo la chiusura delle attività. Sarà cura del Referente di progetto monitorare la data di scadenza e i termini previsti per la cessazione dell'efficacia della fidejussione, provvedendo, nei casi opportuni, a richiedere il rinnovo della stessa entro la scadenza stabilita.

Art. 9

Affidamento di incarichi e contratti a terzi

Il Beneficiario e/o ciascun partner di progetto, potranno – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.

In materia di affidamento di attività a enti terzi, il Beneficiario e/o ciascun partner di progetto sono tenuti ad osservare le norme comunitarie e le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii relativo agli appalti pubblici e a quanto specificamente previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009.

Art. 10

Rendicontazione delle spese

Il rendiconto delle spese sostenute - nel caso delle voci di spesa da rendicontare a costo reale- o delle attività realizzate - nel caso delle voci di spesa da rendicontare secondo la metodologia dell'Unità di Costo Standard (UCS) - per il progetto finanziato deve essere presentato nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nella presente Convenzione e delle regole indicate nel "Manuale del Beneficiario" e secondo quanto disposto nel "Manuale per l'utilizzo del sistema gestionale informativo SIGMA Inclusione". Alla chiusura del progetto, il Beneficiario dovrà presentare alla DG Immigrazione, entro 60 giorni la domanda di rimborso finale, la Relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La DG Immigrazione procederà quindi tempestivamente ad attivare le verifiche di conformità formale della richiesta e del rendiconto finale secondo le procedure e mediante gli strumenti indicati nel manuale delle Procedure dell'OI.

In caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, verrà utilizzata la procedura descritta al successivo art. 11.

All'esito della verifica amministrativo-contabile a saldo, la DG Immigrazione procederà alla notifica della decisione definitiva sulla valutazione dei risultati di progetto e della relativa congruità delle spese sostenute/attività realizzate e alla liquidazione del saldo.

Art. 11

Irregolarità e revoca del contributo

Qualora, a seguito dei controlli, fossero accertate delle irregolarità, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine indicato nella richiesta della DG Immigrazione.

Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà della DG Immigrazione procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la risoluzione della Convenzione con conseguente revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dalla DG Immigrazione.

La DG Immigrazione può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli;

- b) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'art. 3, facente capo al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli in loco;
- f) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- g) perdita dei requisiti minimi previsti nell'Avviso per l'esecuzione delle attività del progetto;
- h) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Avviso;
- i) mancato rispetto delle regole di informazione e pubblicità del Programma;
- j) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

La revoca è disposta dalla DG Immigrazione con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente. Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire alla DG Immigrazione la somma in questione nel termine concesso dalla DG Immigrazione, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata. Qualora la restituzione dei predetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, la DG Immigrazione si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo, ferma restando la responsabilità del Beneficiario e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui la DG Immigrazione riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso anche parziale verrà imputato prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle penali e, successivamente, della sorte capitale dovuta. Se i rimborsi non sono stati effettuati nel

tempo fissato, le somme da restituire alla DG Immigrazione potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato via PEC. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, la DG Immigrazione potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte. La DG Immigrazione potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, la DG Immigrazione sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

Art. 12

Responsabilità verso terzi

Il Beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La DG Immigrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare la DG Immigrazione da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette od indirette del Beneficiario o dei partner di progetto.

Art. 13

Rimodulazione del Progetto

Eventuali richieste di modifiche al progetto iniziale, che ad ogni modo non dovranno alterarne la sostanza e la finalità, ivi comprese le rimodulazioni del piano finanziario, dovranno essere presentate dal beneficiario per iscritto, con indicazione delle relative motivazioni, alla DG immigrazione che potrà autorizzarle.

La DG Immigrazione non autorizzerà richieste di modifiche che: i) superano l'importo massimo del contributo assegnato, ii) mutano sostanzialmente le caratteristiche strutturali del progetto (e.g. oggetto, attività, destinatari, etc.).

Le rimodulazioni progettuali saranno gestite secondo le disposizioni del Manuale del Beneficiario e secondo quanto indicato nell'Avviso, facendo salva la facoltà, da parte della DG Immigrazione, di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali, se ritenuto necessario.

Art. 14

Recesso della DG Immigrazione

La DG Immigrazione può recedere unilateralmente e liberamente, in qualsiasi momento e senza preavviso, dalla presente Convenzione per giusta causa.

Sono da intendersi per giusta causa a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti circostanze:

- a) qualora sia stato depositato contro il Beneficiario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Beneficiario;
- b) qualora si verifichi una qualsivoglia fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione;
- c) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario;
- d) per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico ritenute particolarmente rilevanti dalla DG Immigrazione.

Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte del progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod.civ.

Nei casi di recesso della DG Immigrazione, il Beneficiario entro 60 gg. dalla comunicazione del recesso da parte della DG Immigrazione deve richiedere i pagamenti delle Domande di rimborso a quella data presentate. In caso di mancata richiesta nei termini indicati, la DG Immigrazione non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso.

Art. 15

Rinuncia al finanziamento

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare alla DG Immigrazione la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al finanziamento potrà essere ammessa solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto.

La DG Immigrazione valuterà in questo caso la richiesta di rinuncia parziale e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte sia funzionale all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabile; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata.

La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Art. 16

Protezione dei dati e riservatezza

Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati secondo la vigente normativa sulla Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679. Tutti i dati saranno trattati dalla DG Immigrazione esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione.

Il Beneficiario può esercitare, ove applicabili, i diritti di cui al Capo III del sopra richiamato Regolamento UE mediante richiesta scritta da inviare direttamente alla DG Immigrazione.

Il Beneficiario dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Amministrazione Responsabile, degli Organi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle loro funzioni.

Con D.M. n. 60 del 22 maggio 2018 è stato designato il responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero nella figura del Segretario Generale.

Il Beneficiario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento UE 2016/679, ove applicabili.

Art. 17

Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18

Sottoscrizione della Convenzione

La presente Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale e si intenderà conclusa nel momento dell'apposizione della firma da parte dell'ultimo contraente.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione – Organismo
Intermedio del PON Inclusione**

FLAI CGIL

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tatiana Esposito

SEGRETARIO GENERALE

Roma, data della firma digitale

Roma, data della firma digitale

Allegati alla Convenzione

- Formulario per la presentazione della proposta di intervento comprensivo di Piano Finanziario e Cronoprogramma di spesa/tempistica di realizzazione e successive rimodulazioni
- Comunicazione ammissione a finanziamento
- Mandati firmati dai partner
- Accordo di partenariato